

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : .serena.lazzaro@legalmail.it

54 APR 2013

ORIGINALE

TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Per la prof.ssa Avarino Daria nata a Siracusa il 24/2/1977, res. in Siracusa Via Grottasanta 35, c.f.: VRN DRA 77B64 I754G , elettivamente domiciliata in Siracusa Via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Serena Lazzaro cod. fisc: LZZSRN69S 70D 960 K da cui è rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto il quale ai sensi del secondo comma dell'art. 176c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il numero di fax. 0931.491421 e pec: serena.lazzaro@legalmail.it ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R.dell'11/02/2005 n. 68 ,

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Verona** , nella persona dell'attuale rappresentante legale;
- l'**Ufficio Scolastico regionale del Veneto** nella persona dell'attuale rappresentante legale;

fatto

La ricorrente è insegnante di sostegno con titolo polivalente e abilitazione all'insegnamento alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Nel 2009 in occasione dell'aggiornamento/inserimento delle graduatorie ad esaurimento valida per il biennio 2009/2011 giusto D.M. 42 dell'8/4/2009, ha inoltrato istanza di aggiornamento nella provincia di Siracusa per la scuola primaria ottenendo con punti 130 e collocandosi sia nella graduatoria posto comune sia quella per il sostegno minorati psichici e della vista.

Come è noto l'art. 1, comma 11 prevede che "tutti i candidati

Nomino e costituisco mi procuratore e difensore per i presente giudizio con ogni facoltà di legge, l'Avv. Agnese Tringali ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Lazzaro Serena in Siracusa via u. sovietica n. 4. Dichiaro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche o integrazioni di essere stato compiutamente edotto che i dati personali nonché quelli da ritenersi sensibili in base agli artt. 22,23 e 24 della citata legge che mi sono stati richiesti, ovvero che sono stati raccolti da terzi, verranno utilizzati quando ciò sarà funzionale e/o necessario al mandato testè conferito. Acconsento, inoltre, al trattamento dei miei dati personali mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici.

Daria Avarino
VERA LA FILIPPA
Se f

Deposito in Cancelleria
oggi. 21 FEB. 2013.

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : .serena.lazzaro@legalmail.it

dicare nell'istanza di iscrizione/permanenza/conferma/aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011...Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza"; la nota ministeriale del 9 aprile 2009 a prot. AOODGPER/4958 con cui il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione ha trasmesso il D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui chiarisce che "4. Ai docenti, già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre aggiornare la propria posizione nella provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi in coda ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti" e che " 12. Nelle premesse del decreto ministeriale sono citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 1525/09 e n. 1524/09, concernenti i trasferimenti in coda ed il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un'abilitazione ad un'altra, a cui l'Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia perché non ha previsto l'istituto del trasferimento da una provincia all'altra, sia per tutelare il più possibile le posizioni del personale già inserito nelle graduatorie nell'ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall'art. 2, comma 416 della L. n. 244/2007. Pertanto, come previsto dal suddetto decreto, (art. 1 comma 11 ed art. 12 comma 1) con la medesima istanza e con lo stesso punteggio, la ricorrente è stata inserita in coda alla graduatoria ad esaurimento della scuola primaria della provincia di VERONA, graduata alla posizione 91 della graduatoria "posto comune", al 12 della graduatoria di sostegno psicofisici, al 11 della graduatoria dei minorati della vista e minorati dell'udito. La suindicata disposizione, che ha in atto bloccato gli inserimenti

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

a pettine, presentando numerosi profili di illegittimità costituzionale, ha indotto il T.A.R. Lazio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4ter del d.l. n. 134/09 (ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 comma 1, 24 commi 1 e 2, 51 comma 1, 97 comma 1, 113 comma 1, e 117 comma 1 della Costituzione), disponendo l'inoltro degli atti al giudizio della Corte Costituzionale.

Come è noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ad oggi la ricorrente risulta essere STATA inserita illegittimamente in coda e non a pettine nelle graduatorie definitive pubblicate, e ciò in difformità rispetto alla recente sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale, con grave ed ulteriore pregiudizio della ricorrente.

Diritto

Come è noto la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011 è stata resa a seguito della remissione della questione a parte del TAR LAZIO sede di Roma.

In particolare *“Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 5 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009, n.167, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione. Il remittente è investito del ricorso proposto da alcuni docenti precari volto ad ottenere l'esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della sentenza n. 10809 del 2008, emessa dal medesimo tribunale, con la quale venivano annullati il decreto del 16 marzo*

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007 n. 5485. In punto di fatto il giudice a quo riferisce che gli indicati provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti - docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti, ora ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria. I ricorrenti nel giudizio principale ritenevano, infatti, tale previsione contraria al principio secondo il quale i suddetti trasferimenti devono avvenire con il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza e, pertanto, ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impugnati diffidavano gli Uffici Scolastici delle province d'interesse a dare esecuzione alla indicata sentenza e, per l'effetto, a provvedere al loro trasferimento nelle graduatorie provinciali richieste secondo il sistema a "pettine" e non in "coda". Non avendo ottenuto l'esecuzione richiesta, i ricorrenti davano avvio al giudizio principale in pendenza del quale, però, interveniva la norma impugnata, che, nell'interpretare l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, stabilisce: da un lato, che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009-2011, rilevante nel giudizio principale, i docenti che chiedono di cambiare provincia saranno inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione; e dall'altro, che per il biennio successivo tale eventuale mutamento comporta, al contrario, il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione attribuita al docente nella graduatoria di provenienza." (corte cost. sent, 41/2011)

La corte costituzionale con la sentenza n. 41 /2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della contestata per manifesta irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 della costituzione. La sentenza ha in primo luogo escluso la natura interpretativa della norma impugnata affermando che " ha, , una

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica. Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire."

Come e' noto il principio di diritto sancito dalla consulta è stato immediatamente recepito dal Consiglio di Stato(cfr. sent. N. 2486/2011) -

Va da sé che le graduatorie costituite secondo le disposizioni del D.M. 42/09 sono irrimediabilmente affette da illegittimità in quanto rese in applicazione delle suindicate norme illegittime.

Conseguentemente la graduatoria in cui la ricorrente è stata collocata in coda è illegittima, come pure illegittimi sono inevitabilmente tutti gli atti CORRELATIVAMENTE resi dagli uffici periferici del MIUR ai fini delle convocazioni, conferimento degli incarichi a tempo determinato (annuali) ed indeterminato (immissioni in ruolo) effettuate negli anni scolastici 2009-2010, 2010 -2011,

Più specificamente , il MIUR ha effettuato immissioni in ruolo e conferito incarichi annuali nei confronti di docenti con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente e che è stata danneggiata a causa di un sistema poi giudicato costituzionalmente illegittimo .

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : .serena.lazzaro@legalmail.it

La ricorrente ha la prova documentale del proprio diritto all'assunzione in servizio.

In particolare il danno arrecato alla ricorrente appare evidente ove si consideri che la stessa ove correttamente collocata a pettine, fin dal 2009, si sarebbe collocata fin dall'istanza posizione utile per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.

Ed infatti e' accaduto che nell'A.S. 2009/2010 nella provincia di VERONA, come risulta dai contingenti in allegato, sono stati assegnati in ruolo solo da graduatoria ad esaurimento poiché la graduatoria da Concorso Ordinario era esaurita:

- n. 9 posti, di cui 4 dalla graduatoria riservisti, nel ruolo dei posti comuni, rispettivamente:

Simone	Anna	pos.4	con	punt.	122;
Benoni	Mercedes	pos.6	con	punt.	116;
Gottardi	Germana	pos.7	con	punt.	116;
Zuccarello	Anna	pos. 9	con	punt.	115;
Caldana	Anna Maria	pos.10	con	punt.	114;
Sicurella	Rossana	pos.91	con	punt.	106;
Tobia	Sabrina	pos. 350	con	punt.	75;
Leone	Donatella	pos. 470	con	punt.	55;
Facchineri	Carmelina	pos. 500	con	punt.	47.

- n.21 posti nel ruolo dei posti di sostegno psicofisici ad aspiranti con punteggio inferiore, rispettivamente

1)De	Simone	Filomena	pos.1	punt.	124
2)Orlando	Corinna	pos.	2	punt.	117
3)Calabrò	Domenico	pos.	3	punt.	115
4)Rutigliano	Catia	pos.	4	punt.	113
5)Giacalone	Maria	pos.	13	punt.	113

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica, n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

6)Di	Marco	Gisella	pos.	14	punt.	113
7)Martino	Maria		pos.	16	punt.	113
8)Tacconi	Marta		pos.	18	punt.	113
9)Torresendi	Giulia		pos.20	punt.	113	10)
Lauretti	Elena		pos.	31	punt.	112
11)Pellini	Nadia		pos.	32	punt.	112
12)Pennino	Oriana		pos.	33	punt.	112
13) Martoriello	Maria	Grazia	pos.	37	punt.	111
14) Bertoldo	Eva		pos.	40	punt.	111
15)Lana	Caterina		pos.	41	punt.	111
16)Adamo	Antonio		pos.	48	punt.	110
17)Taranto	Christian		pos.53		punt.110	
18)Rufino	Francesca		pos.	54	punt.	110
19)Di	Trocchio	Cesare	pos.	55	punt.	110
20)De	Filippis	Federica	pos.	63	punt.	109
21)Pezzini	Anna		pos.64		punt.109	

Nell'A.S. 2010/2011 come risulta dal contingente in allegato, sono stati assegnati in ruolo da graduatoria ad esaurimento:

- N. 6 posti nel ruolo di posto comune rispettivamente :

1)FOLETTA	GAETANA	pos.	11	con	punt.113;
2)GAROFALO	MARTINA	pos.	15	con	punt. 113;
3)FARINA	RAFFAELLA	pos.	17	con	punt. 113;
4)MAIORANA	ANGELA	pos.	18	con	punt. 113;
5)VINCO	LUISA	pos.	21	con	punt.113;
6)GAIGA	FRANCESCA	pos.	22	con	punt. 113;

- N. 32 posti nel ruolo posti di sostegno psicofisici, rispettivamente:

BELLAMACINA	ANNAMARIA	pos.	72	con	punt. 108;
-------------	-----------	------	----	-----	------------

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

GASTALDELLI	ROBERTA	pos.	74	con	punt.	108;
MENNELLA	PASQUALINA	pos.	75	con	punt.	108;
MAINENTI	MARTA	pos.	76	con	punt.	108
TOMMASINI	CHIARA	pos.	79	con	punt.	108;
CUTOLO	CLAUDIA	pos.	81	con	punt.	107;
D'AMBROSIO	LUCIA	pos.	82	con	punt.	107;
REGA	STEFANIA	pos.	95	con	punt.	106;
DI BARTOLO	MARIA DOMENICA	pos.	106	con	punt.	104;
MAZZI	ELENA	pos.	111	con	punt.	104;
MARCHESINI	SUSANNA	pos.	112	con	punt.	104;
REITANO	MARTA	pos.	119	con	punt.	103;
MITTICA	MARIA TERESA	pos.	122	con	punt.	102;
PASETTO	SARA	pos.	129	con	punt.	102;
SANTANIELLO	GIANFRANCA	pos.	131	con	punt.	102;
TARANTO	DOMENICO	pos.	133	con	punt.	102;
MONTANARI	ANNA	pos.	145	con	punt.	101;
SARTORI	ELEONORA	pos.	146	con	punt.	101;
BONINSEGNA	ERIKA	pos.	157	con	punt.	100;
PUESI	VINCENZO	pos.	162	con	punt.	99;
LEARDINI	ANGELA	pos.	163	con	punt.	99;
BENVEGNA	ANNALISA	pos.	173	con	punt.	97
PUGLISI	ROSANNA	pos.	188	con	punt.	94;
BRUNETTI	DANIELA	pos.	196	con	punt.	94;
DANESE	ELISABETTA	pos.	203	con	punt.	93;
REGA	PATRIZIA	pos.	212	con	punt.	92;
TISO	CARMELA	pos.	224	con	punt.	91;
FERRARI	MANUELA	pos.	226	con	punt.	91;
MAGNAGO	RICCARDO	pos.	236	con	punt.	90;

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

VESENTINI ELISA BENEDETTA pos, 237 con punt. 90;
CARMAGNANI MADDALENA pos. 245 con punt. 89;
BRESCIANI PAOLA pos 246 con punt. 89.

APPARE EVIDENTE CHE OVE la ricorrente fosse stata inserita nelle due graduatorie "a pettine" con il punteggio di 130, avrebbe avuto diritto rispetto agli aspiranti già immessi in ruolo con un punteggio inferiore .

Va tuttavia segnalato che con il decreto ministeriale n. 44/12 maggio 2011 il miur ha disposto un aggiornamento delle graduatorie delle tre province aggiuntive già nominate di coda e prevedendo che il personale potesse chiedere il trasferimento da una provincia ad un'altra ove sarebbe stato collocato a pettine , cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante .

Piu' specificamente, dal mese di luglio-agosto 2012 sono state annullate le graduatorie delle tre province aggiuntive nominate di coda, tutti i docenti precari hanno potuto trasferirsi in qualunque direzione con innegabile stravolgimento delle posizioni oltre che con la dichiarata scadenza delle 'precedenti graduatorie delle province aggiuntive ciò di per se non toccherebbe e non tocca i diritti già acquisiti come nel caso di chi ricorre .

Con il D.L. 70/11 all'art.9 comma 17 è stato disposto altresì che una quota delle immissioni in ruolo programmate per il prossimo triennio sarebbero state disposte con decorrenza dall'anno scolastico 2010/2011. Inoltre, con l'art. 9 comma 17 è stato statuito che una quota delle immissioni in ruolo programmate per il prossimo triennio sarebbero disposte retroattivamente dall'anno scolastico 2010-2011 ovvero con le graduatorie in cui era già stato disposto l'inserimento.

Ora mentre la lettera della legge riferiva solo di decorrenza giuridica

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

2010/ 2011 con il decreto interministeriale del 3 agosto 2011 è stata inserita una disposizione applicativa secondo la quale dette immissioni sarebbero state effettuate non solo con decorrenza 01. 09.2010 ma anche attingendo dalle graduatorie in vigore a quella data , o in alternativa con le graduatorie che contemplavano le code.

Ma va rilevata a questo punto il perdurare della illegittimità del comportamento del miur .

Le graduatorie degli anni 2009-2010 e 2010-2011 devono sottostare al necessario inserimento a pettine dei docenti aventi diritto tra cui la ricorrente.

Orbe non avendo la ricorrente ottenuto l'inserimento a pettine a tutt'oggi è chiara la lesione del diritto alla graduatoria dalla stesa subito sia nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2009-2010 e durante quelle dell'anno scolastico 2010 2011 e perfino durante le successive 2011-2012 relativamente al contingente retrodatato per le quali vigevano le vecchie graduatorie .

Dalle superiori considerazioni e dalle pronunce della corte costituzionale oltre che della Giustizia amministrativa emergono con chiarezza le seguenti circostanze.

In primo luogo il d.m. 42/09 è illegittimo per la parte in cui prevede l'inserimento in coda anziché a pettine del personale che aspiri all'inserimento nelle ulteriori tre graduatorie;

In secondo luogo appare evidente che la detta illegittimità comporti conseguenzialmente la illegittimità delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 per la parte in cui hanno costituito graduatorie di coda in cui sono stati inseriti i docenti che avevano chiesto l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui erano stati inseriti .

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

legittimità delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato poste in essere dal MIUR tramite i propri uffici periferici, tenuto conto che dette operazioni sono state poste in essere in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto ai docenti inseriti in coda che vantavano un maggior punteggio. L'illegittimità dei predetti provvedimenti (D.M. 42/09 e graduatorie ad esaurimento) e delle predette operazioni poste in essere per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, spiega i propri effetti, irrimediabilmente, inficiandone la validità, su tutti i contratti a tempo determinato ed indeterminato conferiti dal MIUR sulla base delle graduatorie così illegittimamente predisposte, come anche sulle operazioni d'avvio d'anno scolastico 2011/12 nella parte in cui sono stati "congelati" i posti retrodatati da assegnare a chi aveva ottenuto l'inserimento a pettine. Per unanime giurisprudenza, infatti, l'illegittimità della procedura di reclutamento nel pubblico impiego, determina la nullità/annullabilità del contratto di lavoro stipulato dalla P.A., anche tenendo in considerazione l'interesse pubblico, costituzionalmente garantito dall'art.97 Cost., all'imparzialità e buon andamento della P.A., sotteso al reclutamento dei pubblici dipendenti. Va ricordato al riguardo che la giurisprudenza che ritiene che il contratto stipulato deve ritenersi già automaticamente caducato, con conseguente perdita di efficacia, per effetto dell'annullamento dell'atto presupposto (cfr. TAR Lazio Roma, sez. 111, 17.01.2007 n. 289; TAR Liguria, Genova, Sez. II, 21.11.2006 n. 1555; Cass. Civ., 26.05.2006 n. 12629; Cons. Stato, sez. IV, 22.06.2006 n. 3867; Cass. Civ. n. 17673/2004; Cons. Stato n. 3463/2004; id. n. 6666/2003).

In ogni caso, ciò che è oggi rivendicato con la discendente domanda è comunque il diritto all'assunzione in ruolo del ricorrente ex art.63 D.lgs.

165/2001.

Alla luce delle superiori considerazioni la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : .serena.lazzaro@legalmail.it

Chiede

Che L'ILL.MO sig. Giudice del Lavoro voglia, reiectis adversis :

1) RITENERE E DICHIARARE , in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 il diritto pieno e senza riserve e condizioni, della ricorrente all'insediamento "a pettine", ossia in aderenza alle domande dettagliate nella disamina individuale costituente parte integrante del presente ricorso dell'incarico a tempo indeterminato nella provincia di Verona per l'insegnamento del sostegno scuola dell'infanzia e primaria con punteggio posseduto e non in coda, ma nella corrispondente fascia di appartenenza, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative al biennio 2009/2011, in ciascuna delle graduatorie impugnate ;

2) Ritenere e dichiarare, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 correlativamente la illegittimità ed inefficacia delle graduatorie provinciali ad esaurimento relative al biennio 2009-2010 e 2010-2011 del M.I.U.R. e per esso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'insegnamento del sostegno scuola dell'infanzia e primaria, nella provincia di VERONA per la parte in cui la ricorrente risulta ivi collocata in coda anziché a pettine ;

3) Annullare, ovvero disapplicare graduatorie provinciali ad esaurimento relative al biennio 2009-2010 e 2010-2011 del M.I.U.R. e per esso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'insegnamento del sostegno scuola dell'infanzia e primaria, nella provincia di VERONA per la parte in cui la ricorrente risulta ivi collocata in coda anziché a pettine e , per l'effetto Ordinare AL MIUR

4) Ritenere e dichiarare in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 correlativamente l'illegittimità ed inefficacia delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato poste in essere dal M.I.U.R. e per esso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'insegnamento del sostegno scuola dell'infanzia e primaria nella provincia di VERONA;

5) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto a t.i., ritenuta l'illegittimità delle graduatorie provinciali nella parte in cui la stessa non vi fu inserita "a pettine" sin dall'originaria formulazione e quindi l'immissione in ruolo della ricorrente con decorrenza 2009/010, ovvero 2010/2011 (a scorrimento della rela-

Avv. Serena Lazzaro

Studio Legale

Avv. Serena Lazzaro

Via Unione Sovietica n. 4

Telefax 0931 491412 Siracusa

E.mail : serena.lazzaro@legalmail.it

tiva graduatoria ovvero in virtù delle nomine retrodatate a far data dall'1/09/2011),.

6) Condannare il M.I.U.R., in persona del ministro pro tempore, alla costituzione individuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore del ricorrente in aderenza alle domande dettagliate nella disamina individuale costituente parte integrante del presente ricorso e con le decorrenze ivi analiticamente individuate e sopra ricordate e quindi nella provincia di *VERONA* per l'insegnamento del sostegno scuola dell'infanzia e primaria con decorrenza 2009/010, ovvero 2010/011, (a scorrimento della relativa graduatoria ovvero in virtù delle nomine retrodatate a far data dall'1/09/2011). 7) Con vittoria di spese e compensi .

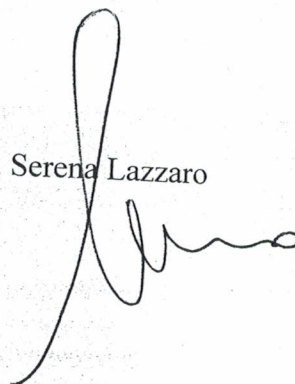
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia è esente in quanto la ricorrente possiede i requisiti reddituali per l'esenzione come da dichiarazione allegata.

Si allega

- 1) Stralcio d.m. 41/09
- 2) Nota miur del 7 luglio 2009
- 3) Sentenza corte cost. n. 41/011
- 4) D.l. del 3 agosto 2011
- 5) Fascicolo posizione ricorrente

Siracusa li

avv. Serena Lazzaro





Cron. 2485

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico, dott.ssa Antonella Resta,

Visto il ricorso che precede n. 668/13 R.G.,

Visto l'art. 415 c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione della causa per il giorno 18/2/14,
ore 9.30 e seguenti, nell'aula delle udienze di lavoro di questo Tribunale,
Viale S. Panagia, livello 1, aula 1, ordinando per tale udienza la compari-
zione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti che formano
oggetto della domanda.

Dispone che la parte ricorrente provveda entro gg. 10 da oggi alla notifica di
copia del ricorso e del presente decreto al convenuto, il quale dovrà costi-
tuirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Siracusa, 26/2/13

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... 27 FEB 2013

IL CANCELLIERE

SAMPLI PAOLA

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Resta

All'Isola del 18/2/14 è presente
l'on. Davide Bruno in sostituzione
dell'on. Ferraro, non che la dottoressa
Cristina Pirota per l'assistenza
veterinaria. L'on. Davide Bruno ha
fornito all'esperienza precedente
dell'OVA con data del 16/1/12
il 18/2/14 e all'Isola
del 3/6/14 su 9.30. Il 18/2/14

Lettera del 3/06/2014

Per le informazioni in sostituzione dell'on. Ferraro
e per l'on. Pirota che rientra in città.
Il cod AO.

Per cod, che va in città

Salvo il resto di vita

Per la data di nascita del 16/05/015
per l'assistenza e per la vita.

Si consiglia.

Salvo 10/05/14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12/6/2014
IL CANCELLIERE C1
(Salvatore PANNA 17701)

A.T.
12/6/2014



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

N. 668/2013 R.G.

All'udienza del 16-06-2015 ore 1200 sono comparsi davanti al Giudice dott. ~~SSA~~

P. Fupolo, messo è presente
e add. l'art. 309 cpc
Per il cui udienza del 7/07/2015

udienza del 7/07/2015.

È parte l'art. 309 cpc di diritto in art.

Ne art. 1, avendo esaminate di cui di diritto per diritto i
questionari, Per il 16/01/2016 secondo il 2° art. 4
della costituzione per l'art. 309 cpc e 10 ff. prima
della detta udienza.

Per il 16/01/2016

È parte l'art. 309 cpc la quale
non deve che a tutti i ff. non

~~che~~ è stata effettuata la notifica
ai potenziali controinteressati. Gli
eventi che la notifica viene
effettuata mediante pubblicazione nel
sito Web del Min.

Il G.L.

dato atto di quanto sopra, fine l'ordine del
G.L. 2016 su 9.05, onorando e parte ricorrenza
termina fino al 20.5. 2016 per notificare e controinteressati
mediante pubblicazione on line sul sito web del
MWR ai sensi dell' art. 151 cpc. Rende l'elenco
nominativo dei potenziali controinteressati -

IL GIUDICE
DIP. FILIPPO CAVALLE

M. C.